PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI

Art. 19

Superstiti di lavoratore assicurato o pensionato

I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, superstiti di lavoratore assicurato o pensionato possono, a domanda, ottenere la liquidazione dell'assegno temporaneo di cui al precedente art. 18, secondo le norme previste dall'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi per il conseguimento della pensione ai superstiti. La valutazione dei periodi di anzianita' assicurativa del dante causa si effettua secondo le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'art. 18. Si applicano, altresi', le norme contenute nei commi quinto e sesto del citato art. 18.

Versione in vigore dal 28 agosto 1970, non più in vigore dal 27 agosto 1972 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-dei-cittadini-italiani-rimpatriati-dalla-libia/art-19-superstiti-di-lavoratore-assicurato-o-pensionato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it